

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 137 del 29 Gennaio 2021

**LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVVOCATO CARLO BASEGGIO DEL
SETTIMO ACCONTO E DEL SALDO A CONCLUSIONE DELL'INCARICO DI
CONSULENZA CONFERITO CON DECRETO N. 431 DEL 1 MARZO 2019**

Visti:

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, con il quale è stato prorogato al 31.12.2020 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e il successivo comma 6 art.15 del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 che ha prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2021;

Preso atto che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Richiamati:

- le ordinanze n. 15/2019 e n. 22/2019 di modifica dell'ordinanza n. 28 del 21 novembre 2018 che hanno lasciato inalterata e in particolare la scheda obiettivo 4 dell'allegato che prevede una spesa di € 160.000,00 per il periodo 2018-2020 per consulenze e supporto giuridico al contenzioso e alle problematiche giuridiche nelle procedure di concessione di contributi per la ricostruzione e in particolare al punto 3 € 100.000,00 per spese per consulenze professionali in materia giuridica a supporto del Commissario;

- il decreto n. 431 del 1 marzo 2019, con il quale si affidava all'avvocato Carlo Baseggio, ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e s.m., un incarico di lavoro autonomo di consulenza, da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale, per un supporto alle attività di raccordo tra l'Avvocatura Regionale e l'Avvocatura di Stato finalizzato alla redazione di pareri sugli atti giudiziari e il contenzioso relativo all'attività del Commissario delegato, approfondimenti in merito alla strategia difensiva da adottare e supporto nella redazione di atti relativi al contenzioso con particolare riferimento ai ricorsi nell'ambito della ricostruzione post sisma;

Visto il contratto d'incarico di prestazione professionale sottoscritto dall'avvocato Carlo Baseggio dal quale si rileva che:

- il contratto è stato sottoscritto tra le parti in data 4 marzo 2019;
- l'attività di consulenza deve essere resa entro il 31 dicembre 2020;
- per l'attività di consulenza all'avvocato Carlo Baseggio è riconosciuto l'importo complessivo pari ad € 63.600,00 al lordo del contributo di cassa forense 4% e dell'IVA al 22%;

Dato atto che, come previsto all'art. 4 del contratto, il compenso viene liquidato in 8 soluzioni (7 acconti ed un saldo finale), a seguito della presentazione, entro i termini stabiliti, di relazioni sulle attività svolte ed alla verifica, da parte del direttore dell'Agenzia ricostruzione sisma 2012 della Regione Emilia-Romagna, della rispondenza di quanto svolto con quanto concordato tra le parti, con le seguenti modalità:

- primo acconto di € 9.000,00 (al lordo del contributo cassa forense 4% e dell'IVA al 22%) ad avvenuta consegna, entro il 31/5/2019 di una relazione sulle attività svolte nel periodo, di cui all'art. 2) del contratto;
- secondo acconto di € 6.000,00 (al lordo del contributo cassa forense 4% e dell'IVA al 22%) ad avvenuta consegna, entro il 31/7/2019, di una relazione sulle attività svolte;
- terzo acconto di € 9.000,00 (al lordo del contributo cassa forense 4% e dell'IVA al 22%) ad avvenuta consegna, entro il 31/10/2019, di una relazione sulle attività svolte;
- quarto acconto di € 9.000,00 (al lordo del contributo cassa forense 4% e dell'IVA al 22%) ad avvenuta consegna, entro il 31/1/2020, di una relazione sulle attività svolte;
- quinto acconto di € 9.000,00 (al lordo del contributo cassa forense 4% e dell'IVA al 22%) ad avvenuta consegna, entro il 30/4/2020, di una relazione sulle attività svolte;
- sesto acconto di € 9.000,00 (al lordo del contributo cassa forense 4% e dell'IVA al 22%) ad avvenuta consegna, entro il 31/7/2020, di una relazione sulle attività svolte;
- settimo acconto di € 7.400,00 (al lordo del contributo cassa forense 4% e dell'IVA al 22%) ad avvenuta consegna, entro il 31/10/2020, di una relazione sulle attività svolte;
- saldo di € 5.200,00 (al lordo del contributo cassa forense 4% e dell'IVA al 22%) ad avvenuta consegna, della relazione sulle attività svolte nel periodo, e di una relazione conclusiva sulle attività globali svolte nell'ambito della consulenza, oltre ad eventuali documenti prodotti a conclusione dell'incarico.

Dato atto che la spesa totale di € 63.600,00 trova copertura sullo stanziamento previsto

dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122, in particolare sullo stanziamento di € 160.000,00 previsto all'obiettivo 4 dell'allegato all'ordinanza n. 28 del 21 novembre 2018 come modificata dalle ordinanze 15.22e 33/2019 e 7,10 e 29/2020;

Richiamati i decreti nn. 1130 del 13 giugno 2019, n. 1588 del 19 agosto 2019, 2067 dell'8 novembre 2019, 182 del 7 febbraio 2020 e 1606 del 16 settembre 2020 con i quali sono stati liquidati a favore dell'avvocato Carlo Baseggio i primi sei acconti del compenso relativo all'incarico di consulenza conferito con decreto n. 431 del 1 marzo 2019;

Considerato che l'avvocato Carlo Baseggio come previsto dal contratto, ha inviato:

- la relazione sulle attività svolte nei mesi agosto-ottobre 2020, assunta agli atti con prot. CR 27/10/2020.0020159.E;
- la relazione sulle attività svolte nei mesi novembre-dicembre 2020 e note conclusive del contratto, assunta agli atti con prot. CR 21.12.2020.0023085.E;

Dato atto che, a seguito delle verifiche espletate, risulta che l'attività è stata regolarmente svolta nel rispetto dei termini previsti dal citato decreto n. 431/2019 e corrisponde tecnicamente e finanziariamente a quanto previsto dalla stessa come attestato con le note del direttore dell'Agenzia regionale per la ricostruzione – Sisma 2012

- Prot. 29/10/2020.0698354, per il periodo agosto-ottobre 2020;
- Prot. 22/12/2020.0843834, per il periodo novembre-dicembre 2020;

Viste:

- la fattura 1/E del 20 gennaio 2021, per l'importo di € 7.400,00 (compenso professionale € 5.832,28, contributo rivalsa cassa forense 4% per € 233,29, IVA per € 1.334,43), acquisita con Prot. FT/2021/30 in data 21/1/2021, presentata dall'avvocato Carlo Baseggio, a valere come richiesta di liquidazione del settimo acconto del compenso, riscontrata regolare agli effetti contabili e fiscali, nel rispetto dei termini contrattuali;
- la fattura 2/E del 20 gennaio 2021, per l'importo di € 5.199,99 (compenso professionale € 4.098,36, contributo rivalsa cassa forense 4% per € 163,93, IVA per € 937,70), acquisita con Prot. FT/2021/26 in data 20/1/2021, presentata dall'avvocato Carlo Baseggio, a valere come richiesta di liquidazione del saldo del compenso a conclusione delle attività, riscontrata regolare agli effetti contabili e fiscali, nel rispetto dei termini contrattuali;

Ritenuto pertanto che siano state rispettate le condizioni previste dal contratto sottoscritto e che si possa procedere a liquidare all'avvocato Carlo Baseggio la somma complessiva di € 12.599,99 lordi, a titolo di settimo acconto e saldo finale del compenso stabilito per lo svolgimento delle attività previste dall'incarico affidato con propria decreto n. 431 del 1/3/2019, così suddivisi:

- quanto ad € 10.613,86 a favore del professionista, con versamento mediante bonifico sul c/c bancario intestato all'avvocato Carlo Baseggio;
- quanto ad € 1.986,13 da versare all'Erario entro i termini di legge, quale ritenuta d'acconto IRPEF sul compenso,

dando atto che si registra un'economia di € 0.01 sull'importo previsto dal contratto;

Visti:

- il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 di “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”;
- il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 recante “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.”;
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, art. 15, comma 4” e s.m.;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 83 del 21/01/2020 “Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”;

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 12.599,99 è assicurata dallo stanziamento previsto dall’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122, in particolare dallo stanziamento di € 160.000,00 previsto all’obiettivo 4 dell’allegato all’ordinanza n. 28/2018 come modificata dalle ordinanze 15.22e 33/2019 e 7,10 e 29/2020;
- che presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall’art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

Ritenuto di incaricare per il pagamento l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 “Modalità di attuazione dell’art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna, ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, in relazione all’incarico di lavoro autonomo di consulenza, da rendersi in forma di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale, affidato all’avvocato Carlo Baseggio con il decreto n. 431 del 1° marzo 2019

- 1) di prendere atto delle autorizzazioni alla liquidazione all’avvocato Baseggio del settimo acconto e del saldo a conclusione delle attività previste per l’incarico sopra citato da parte del direttore dell’Agenzia regionale per la ricostruzione – Sisma 2012, Prot. 29/10/2020.0698354 e 22/12/2020.0843834;

- 2) di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, l'importo di:
 - € 7.400,00 (compenso professionale € 5.832,28, contributo rivalsa cassa forense 4% per € 233,29, IVA per € 1.334,43) a fronte della fattura 1/E del 20 gennaio 2021, comprensiva delle ritenute di legge, acquisita con Prot. FT/2021/30 in data 21/1/2021, quale liquidazione all'avvocato Carlo Baseggio del settimo acconto per l'espletamento delle attività previste dall'incarico affidato con il citato decreto n. 431/2019 per il periodo agosto-ottobre 2020;
 - € 5.199,99 (compenso professionale € 4.098,36, contributo rivalsa cassa forense 4% per € 163,93, IVA per € 937,70) a fronte della fattura 2/E del 20 gennaio 2021, comprensiva delle ritenute di legge, acquisita con Prot. FT/2021/26 in data 20/1/2021, quale liquidazione all'avvocato Carlo Baseggio, del saldo del compenso a conclusione delle attività, riscontrata regolare agli effetti contabili e fiscali, nel rispetto dei termini contrattuali;
- 3) di dare atto che la somma di € 12.599,99 dovrà essere liquidata
 - quanto ad € 10.613,86 a favore del professionista, con versamento mediante bonifico sul c/c bancario intestato all'avvocato Carlo Baseggio;
 - quanto ad € 1.986,13 da versare all'Erario entro i termini di legge, quale ritenuta d'acconto IRPEF sul compenso;
- 4) di dare atto che l'importo di € 12.599,99 trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, in particolare dallo stanziamento di € 160.000,00 previsto all'obiettivo 4 dell'allegato all'ordinanza n. 28/2018 come modificata dalle ordinanze 15.22e 33/2019 e 7,10 e 29/2020;
- 5) di incaricare l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, alla emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 3) sulla contabilità speciale 5699, aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna;
- 6) di dare atto, infine, che a conclusione del contratto si determina un'economia di € 0,01 sulla somma prevista di € 63.600,00, che verrà stralciata dalle scritture contabili.

Bologna,

Stefano Bonaccini

firmato digitalmente